



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Claudia Zonca

Circolare n. 13 del 06/03/2026

Obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronici (POS) e registratori telematici (RT)

Facendo seguito alle Comunicazioni di Studio del 27 ottobre e del 22 dicembre 2025, aventi ad oggetto l'obbligo di collegare i Registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronici, si informano i Clienti che l'iter normativo è giunto alla sua fase attuativa.

A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 5 marzo 2026, ha messo a disposizione la piattaforma telematica per adempiere a tale obbligo.

L'obbligo di integrazione riguarda l'intero ecosistema dei pagamenti elettronici utilizzato dall'esercente, includendo sia le componenti hardware (terminali fisici) che quelle software (piattaforme web e applicazioni). Nello specifico, la normativa distingue tra:

- POS Fisici: dispositivi hardware tradizionali per la lettura delle carte;
- SoftPOS: soluzioni software che trasformano dispositivi mobili (smartphone o tablet) in terminali di pagamento contactless;
- POS Virtuali: interfacce digitali deputate alla gestione sicura delle transazioni effettuate tramite canali e-commerce.

L'obbligo di collegamento ai POS è di tipo "logico" e consiste in una comunicazione che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi":

- gli esercenti che utilizzano il registratore telematico (e quelli che adotteranno una soluzione software) devono registrare il collegamento con i POS attraverso la funzionalità web "Gestione collegamenti";
- gli esercenti che utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line" devono registrare il collegamento con i POS all'interno della medesima procedura web "Documento Commerciale on line".

Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.

Per ogni collegamento tra RT e POS, l'esercente deve inoltre specificare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Nella procedura web “Gestione collegamenti”, messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, l’ esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento, sulla base delle informazioni trasmesse all’ Agenzia delle entrate dagli operatori finanziari.

I collegamenti che l’ esercente comunica tramite la procedura web si riferiscono alla situazione dei POS e degli RT utilizzati nel mese di riferimento indicato nella procedura, che potrebbe differire da quella effettiva al momento in cui l’ operazione viene eseguita sul sistema.

Nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un POS di cui l’ esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il RT in associazione del quale è utilizzato.

Al contrario, nel caso in cui la procedura web riporti i dati di un POS di cui l’ esercente non è titolare o che ha dismesso, è opportuno dichiararne la non titolarità o il termine del suo utilizzo attraverso apposite funzionalità messe a disposizione all’ interno della procedura stessa. A seguito della dichiarazione di non titolarità del POS o di dismissione dello stesso, la funzionalità non mostra più tale POS nell’ elenco di quelli da collegare. Tale operazione non è reversibile.

Esclusioni dall’obbligo di collegamento e casi misti

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”), quelli relativi alla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico.

Allo stesso modo, non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

Tuttavia, l’ esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento. Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni. A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.

Nel caso in cui l’ esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.

Se, tuttavia, l’ esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.

Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

I termini per l’adempimento

La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata entro il 20 aprile 2026, relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026.

Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.

Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS. Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026.

Mancato adempimento e sanzioni

Per il mancato rispetto degli obblighi descritti sono state introdotte specifiche sanzioni ai sensi dell'art. 11, c. 2-quinques, D.Lgs 471/1997:

- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, come già previsto in caso di omessa o incompleta trasmissione dei corrispettivi;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici al Registratore Telematico, come già previsto per la mancata installazione di quest'ultimo;
- le sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che a norma dell'art. 12 commi 2 e 3 si applicano in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi e di omessa installazione dei misuratori fiscali si applicheranno, rispettivamente, anche all'omessa, tardiva e incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri e di mancato collegamento degli strumenti hardware e software di accettazione dei pagamenti elettronici con il Registratore Telematico.

Disposizioni dello Studio

In merito alle procedure tecniche riguardanti i Registratori Telematici (RT) si suggerisce di contattare direttamente il proprio rivenditore o tecnico abilitato.

Qualora si rendesse necessario il supporto diretto da parte dello Studio per l'espletamento delle pratiche di comunicazione o registrazione, si invitano i Clienti a contattare, **entro e non oltre il 16 marzo 2026**:

- il proprio referente dell'ufficio contabilità, in caso di contabilità gestita internamente dallo Studio, oppure
- il proprio professionista di riferimento, in caso di contabilità gestita esternamente.

L'onorario per la gestione della pratica verrà quantificato a seconda del grado di complessità della stessa ed in base al tempo impiegato, che verrà successivamente consuntivato.

Si rimanda alla guida operativa dell'Agenzia delle entrate allegata per ulteriori dettagli informativi e per il supporto nell'espletamento dell'adempimento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.